

Publicato il [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Fiore Tartaglia, Pierpaolo De Vizio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabio Esposito in Napoli, via Tino di Camaino;

contro

Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. [REDACTED] con cui al militare sono stati negati i benefici previsti dall'art. 33, comma 3 L. 241/1990 per l'assistenza al genitore in stato in grave invalidità;
del messaggio del [REDACTED] di comunicazione dei motivi ostativi;
del messaggio del [REDACTED] concernente la pianificazione di impiego in Libano nella parte in cui ha inserito il ricorrente nel novero del personale da inviare in

missione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. [REDACTED] Maggiore dell'esercito italiano, ha presentato istanza per ottenere i benefici di cui all'art. 33, comma 3 L. 104/1992 (permessi mensili retribuiti) per assistere il proprio padre invalido.

Lo Stato maggiore dell'Esercito – dipartimento impiego del personale con la nota impugnata del [REDACTED] non ha riconosciuto tale beneficio con la motivazione che sussisterebbero altri familiari che non appaiono “oggettivamente impossibilitati a fornire la dovuta assistenza”.

Il ricorrente è stato di conseguenza inserito nel personale da inviare in missione all'estero.

Con il presente ricorso il sig. [REDACTED] sostiene l'illegittimità di tale diniego.

Si è costituita l'amministrazione chiedendo la reiezione del ricorso.

All'udienza del [REDACTED] il ricorso è stato trattenuto per la decisione

Il ricorso è fondato.

Il sig. [REDACTED] ha chiesto di poter usufruire del permesso di cui all'art. 33 terzo comma L. 104/1992, che prevede il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, per assistere un congiunto con handicap in situazione di gravità, nel caso di specie il padre [REDACTED].

Pur essendo stati dimostrati i requisiti per godere del permesso, l'amministrazione

ha negato il diritto, facendo riferimento alla presenza di altri parenti, in grado di prestare assistenza rinviando in tal modo - erroneamente - alle nozioni di continuità ed esclusività dell'assistenza, requisiti non previsti per questa tipologia di permesso dopo la novella di cui all'art. 24 L. 183/2010.

Nell'ipotesi di permesso ex art. 33 comma 3 L. 104/1992, l'amministrazione a fronte della sussistenza dei presupposti, non può quindi negare il permesso, neppure per ragioni organizzative, non essendo demandata alcuna valutazione su dette opposte ragioni, proprio perché il permesso di assentarsi per tre giorni costituisce un diritto del lavoratore e deve essere ritenuto compatibile con qualsiasi attività lavorativa.

Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento dell'atto di diniego gravato e riconoscimento del diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 33 comma 3 L. 104/1992 fino alla permanenza dei presupposti di legge.

In conclusione il ricorso viene accolto. Assorbite le ulteriori censure.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati sopra indicati.

Condanna il Ministero della Difesa resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi 2.000 euro, oltre Iva e Cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno [redacted] con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Luca De Gennaro

IL PRESIDENTE
Rosalia Maria Rita Messina

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.